

GLOSSAE

European Journal of Legal History



Edited by

Institute for Social, Political and Legal Studies
(Valencia, Spain)

Editorial Board

Aniceto Masferrer, University of Valencia, Chief Editor
Juan A. Obarrio Moreno, University of Valencia, Assistant Chief Editor
Isabel Ramos Vázquez, University of Jaén, Secretary
José Franco Chasán, University of Valencia, Website Editor
Anna Aitslin, Australian National University – University of Canberra
Juan B. Cañizares, University San Pablo – Cardenal Herrera CEU
Matthew Mirow, Florida International University
Andrew Simpson, University of Aberdeen

International Advisory Board

Javier Alvarado Planas, UNED; Juan Baró Pazos, Universidad of Cantabria; Mary Sarah Bilder, Boston College; Orazio Condorelli, University of Catania; Emanuele Conte, University of Rome III; Daniel R. Coquillette, Boston College – Harvard University; Serge Dauchy, University of Lille; Salustiano de Dios, University of Salamanca; Wim Decock, *Max-Planck Institute for European Legal History*; Seán Patrick Donlan, University of Limerick; Matthew Dyson, University of Cambridge; Antonio Fernández de Buján, University Autónoma de Madrid; Remedios Ferrero, University of Valencia; Manuel Gutan, Lucian Blaga University of Sibiu; Jan Hallebeek, VU University Amsterdam; Dirk Heirbaut, Ghent University; Richard Helmholz, University of Chicago; David Ibbetson, University of Cambridge; Emily Kadens, University of Texas at Austin; Mia Korpiola, University of Helsinki; Pia Letto-Vanamo, University of Helsinki; David Lieberman, University of California at Berkeley; Marju Luts-Sootak, University of Tartu; Dag Michaelsen, University of Oslo; Emma Montanos Ferrín, University of La Coruña; Olivier Moréteau, Louisiana State University; John Finlay, University of Glasgow; Kjell Å Modéer, Lund University; Anthony Musson, University of Exeter; Vernon V. Palmer, Tulane University; Agustin Parise, Maastricht University; Heikki Pihlajamäki, University of Helsinki; Jacques du Plessis, Stellenbosch University; Merike Ristikivi, University of Tartu; Remco van Rhee, Maastricht University; Luis Rodríguez Ennes, University of Vigo; Jonathan Rose, Arizona State University; Carlos Sánchez-Moreno Ellar, University of Valencia; Mortimer N.S. Sellers, University of Baltimore; Jørn Øyrehagen Sunde, University of Bergen; Ditlev Tamm, University of Copenhagen; José María Vallejo García-Hevia, University of Castilla-La Mancha; Norbert Varga, University of Szeged; Tammo Wallinga, University of Rotterdam

Citation

Rosalba Sorice, “*Studenti, universitates e statuti nello studium di Catania documenti inediti*”, *GLOSSAE. European Journal of Legal History* 10 (2013), pp. 605-614 (available at <http://www.glossae.eu>)

**STUDENTI, UNIVERSITATES E STATUTI NELLO STUDIUM DI CATANIA
DOCUMENTI INEDITI**

**STUDENTS, UNIVERSITATES AND STATUTES IN THE STUDIUM OF CATANIA
UNEDITED DOCUMENTS**

Rosalba Sorice
Università di Catania

Sommario

Il ritrovamento di un documento inedito della metà del secolo XVI conservato presso l'Archivio Storico Diocesano di Catania ha permesso di avviare una ricerca sull'esistenza e il funzionamento di una corporazione di studenti anche nel *Siciliae Studium Generale* che, quantomeno nella forma, riprende le caratteristiche dei *collegia* degli studenti presenti nei centri di studio dell'Italia centro-settentrionale. Nel presente saggio si illustrano i tratti fondamentali del *collegium scholarium* e i rapporti con i poteri politici e ecclesiastici che governano l'università di Catania. In appendice la trascrizione del documento.

Abstract

The finding out of an unpublished document of the mid-sixteenth century kept at the Diocesan Historical Archive of Catania has enabled us to initiate a research on the existence and operation of a corporation of students, even in the *Studium Generale Siciliae* that, at least in form, incorporates the characteristics of the *collegia* of students present in many study centers of northern Italy. The basic features of the *collegium scholarium* and their links with political and ecclesiastical institutions that ruled the University of Catania are described in this paper. The document transcription is also provided in the Appendix.

Parole chiave

Siciliae Studium Generale, Collegium Scholarium, Statuta, Legum Doctores, Secoli XV-XVI

Keywords

Siciliae Studium Generale, Collegium Scholarium, Statuta, Legum Doctores, 15th and 16th Centuries

Numerosi studi hanno analizzato la realtà corporativa delle *universitates scholarium* presenti e radicate nelle scuole delle città centro settentrionali. L'attività delle associazioni studentesche dapprima nella forma della *natio*, e in seguito di *universitates* è accertata e documentata non solo per Bologna, ma anche per le maggiori città universitarie. Le corporazioni che raccolgono gli studenti provvedono ai problemi che insorgono nella quotidiana vita universitaria, si occupano delle esigenze logistiche relative al vitto, all'alloggio, al denaro e, in modo determinate almeno a partire dalla metà del secolo XIII, della didattica e della sua organizzazione. In ragione degli interessi difesi le *universitates* acquistano un potere via via più rilevante, fino a proporsi come naturali interlocutrici del potere pubblico e dei poteri interni alle *scholae*¹.

Parzialmente diversa è l'immagine della vita studentesca nelle università meridionali e in particolare nello *Studium* di Catania, fondato, come ben si sa, da

¹ Sull'argomento si rinvia per tutti a Bellomo, M., *Saggio sull'Università nell'età del diritto comune*, Roma 1994 (2nd ed.) e letteratura ivi citata; *Le Università dell'Europa*, a cura di Brizzi G.P. - Verger J., Milano, 1991-1996; *Studenti e Università degli studenti a Bologna dal XII al XIX secolo*, a cura di Brizzi, G.P. - Pini, A.I., Bologna, 1988; *Studenti e dottori nelle università italiane (origini - XX secolo)*, Atti del convegno di studi. Bologna, 25-27 novembre 1999, a cura di Brizzi, G.P. - Romano A., Bologna, 2000.

Alfonso d'Aragona nel 1444 e 'ordinato' sul modello bolognese². Tralasciando volutamente gli aspetti più conosciuti, riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dell'ateneo catanese, il ritrovamento di un documento conservato dall'Archivio Storico Diocesano di Catania ci offre uno spunto per riflettere sull'esistenza e sul funzionamento di corporazioni studentesche anche all'interno dello Studio di Catania³.

Notizie certe si hanno circa l'esistenza di un *collegium Studii* probabilmente formato dall'insieme dei tre *collegia* che riuniscono i dottori in diritto, i teologi e i dottori di arte e medicina e dai vertici delle magistrature cittadine⁴. Il *collegium*, in forza del potere riconosciuto dagli *Statuta Studii* del 1449, incide, attraverso provvedimenti presi *ad utilitatem Studii*, su momenti centrali dell'organizzazione burocratica e amministrativa dell'ateneo catanese, per esempio definisce le competenze e il ruolo del vescovo cancelliere dello Studio, la composizione delle commissioni per gli esami finali, le competenze dei promotori alle lauree⁵.

Parimenti gli *Statuta* del 1449 ci documentano l'esistenza dei *collegia doctorum* cui viene attribuito potere deliberativo su materie che riguardano il loro ordinamento e il funzionamento interno. Le delibere dei *collegia* stabiliscono il numero massimo di componenti, i requisiti per le ammissioni dei singoli dottori, la cittadinanza degli stessi e

² Sabbadini, R., *Storia documentata della Regia Università di Catania. L'Università di Catania nel secolo XV*, I, Catania, 1898; Catalano-Tirrito, M., "Per la storia dell'Università di Catania nel sec. XV", *Archivio Storico per la Sicilia Orientale [d'ora in poi ASSO]* 3 (1906) pp. 475-479; Id., *Storia documentata della Regia Università di Catania. L'Università di Catania nel secolo XV*, I, Catania, 1913; Catalano, M., "L'Università di Catania nel Rinascimento, 1434-1600", in *Storia dell'Università di Catania dalle origini ai giorni nostri*, Catania, 1934; Gaudioso, M., *L'Università di Catania nel secolo XVII*, *ibidem*; Chiaudano, M., "Note per la storia della Facoltà di Giurisprudenza nell'Università di Catania", *ASSO* 30 (1934); Nicolosi Grassi, G., "Per rinnovare lo *Studium* di Catania: le "Riforme" del Monteleone, 1522", in *Studi in memoria di Mario Condorelli*, III, Milano, 1988, pp. 217-245; *Insegnamenti e professioni. L'Università di Catania e le città di Sicilia*, a cura di Zito, G., I-III, Catania, 1990; Bellomo, M., "Modelli di Università in trasformazione: lo *Studium Siciliae Generale* di Catania tra medioevo ed età moderna", *Rivista Internazionale di Diritto Comune* 6 (1995) pp. 7-27 ora in *Medioevo Editto e Inedito. I. Scholae, Universitates, Studia*, Roma, 2000, p. 177 e ss.; Longhitano, A. - Nicolosi Grassi, G., *Catania e la sua Università nei secoli XV-XVII. Il Codice Studiorum Constitutionis ac Privilegia nel Capitolo Cattedrale*, Roma, 1995; Di Lorenzo, S., *Laureati e baccellieri dell'Università di Catania. Il Fondo «Tutt'Atti» dell'Archivio storico diocesano (1449-1571)*, Firenze, 2005; Sorice, R., *Siciliae Studium Generale. L'Università di Catania nei secoli XV e XVI*, in corso di stampa.

³ Archivio Storico Diocesano di Catania, *Diocesi Miscellanea*, Carpetta 7, *quinternio supplicationum*, 1558-1561, c. 8r-v; d'ora in poi ASDC, *Dioc. Misc., Suppl. c. 8rv*.

⁴ Preme qui sottolineare che il modello bolognese di Università su cui è esemplata la fondazione di molte università del medioevo, fra le quali Catania, si fonda sull'esistenza di due associazioni: l'università degli studenti e il *collegium* dei giuristi dottori. L'uso del termine *collegium*, certamente per lo *Studium* etneo, non è da intendersi nel senso più stretto ossia legato all'idea di una corporazione professionale che raccoglie i professionisti del diritto, o i medici e che accompagna il processo di operatività professionale; sul punto cfr. *infra*. Per i *collegia* cfr. Di Noto Marrella, S., "collegi professionali e Studio: l'esperienza parmense in età farnesiana e borbonica", *Annali di Storia delle Università italiane* 9 (2005); per le università meridionali si vedano le considerazioni di Romano, A., "Società e cultura giuridica nella Sicilia del Quattrocento", in *Istituzioni, Diritto e Società in Sicilia*, Messina, 1988, pp. 3-31. Esamina criticamente l'uso improprio e confuso del termine in particolare per lo *Studium* di Catania, Bellomo, M., "Scuole giuridiche e università studentesche in Italia" in *Medioevo Editto e Inedito. I. Scholae, Universitates, Studia*, Roma, 2000, p. 106.

⁵ Sul punto si veda Sabbadini, R., *Storia documentata della Regia Università di Catania*, docc. 75, 76, 84; Longhitano - Nicolosi Grassi, *Catania e la sua Università*, p. 17 e ss.; doc. 8, p. 50 e doc. 173, pp. 161-162.

l'incorporazione di dottori non catanesi⁶.

Una presenza certa, dunque, quella dei *collegia* all'interno dello Studio catanese, ma per tanti aspetti, non riconoscibile al pari dei più noti e potenti *collegia legum doctorum* delle città centro-settentrionali. La fondazione regia dell'ateneo a Catania ha richiesto la creazione di organismi che ne hanno garantito il funzionamento, e di conseguenza la stesura di regole per assicurare l'avvio della nuova istituzione, ma nonostante le similitudini nella composizione, nel funzionamento, il peso politico assunto dai *collegia doctorum* all'interno della realtà universitaria catanese e della realtà socio-istituzionale del tempo, per svariate ragioni, non può essere paragonato a quello dei *corpora* bolognesi su cui erano espressamente esemplati. Per tempo la storiografia ha sottolineato l'inesistenza di forme corporative che associassero *legum doctores* e professori in grado di rappresentare interessi di parte e di proporsi come punto di riferimento nel sistema di gestione del potere o nel sistema di ascesa sociale⁷. Probabilmente la mancanza di una riconoscibilità 'esterna', è riconducibile a una serie di ragioni, prima fra tutte la presenza di un potere centrale di impianto monarchico che per mano del suo viceré interviene direttamente nei *facta Studii*.

Protagonisti indiscussi delle vicende politiche, istituzionali e accademiche del regno, i *legum doctores* giocano da abili mediatori un ruolo non indifferente nella composizione degli svariati interessi di parte e contemporaneamente riescono ad assicurarsi spazi rilevanti all'interno degli ordinamenti politici centrali, cittadini e feudali. Il loro peso politico certamente non è rafforzato dall'appartenenza a una corporazione, quanto piuttosto è sostenuto dai forti legami che i dottori stringono con le oligarchie dell'isola, legami che rappresentano, anche al di fuori del mondo accademico, l'elemento coesivo del loro ceto. In questa direzione un ruolo non indifferente gioca, per esempio, il sistema di reclutamento dei magistrati nel Regno⁸. Questo potere è saldamente in mano ai viceré, che lo esercitano accortamente, operando scelte in equilibrio con gli interessi rappresentati dalle importanti presenze cettuali all'interno della società isolana, a differenza di quanto accade in altri centri universitari ove i *collegia doctorum* hanno una funzione fondamentale non solo nella concessione della *licentia docendi*, ma anche nel sistema d'inserimento professionale di avvocati, giudici e magistrati cittadini⁹. Anche l'autonomia normativa di cui queste corporazioni godono non può essere considerata pari a quella del *collegium* etneo che, nonostante il riconoscimento statutario, vede ben presto compressa questa facoltà dai provvedimenti emanati dai rappresentanti del potere centrale, nelle figure del presidente del Regno, e

⁶ Di questi *statuta doctorum* rimane traccia in un indice degli atti dello Studio per gli anni 1534-1558, Longhitano - Nicolosi Grassi, *Catania e la sua Università*, doc. 210, pp. 195 ss.

⁷ Sul punto si rinvia ampiamente al pensiero di Romano, "Società e cultura giuridica nella Sicilia", cfr. *supra* nt. 2.

⁸ Cfr. Sciuti Russi, V., *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Napoli, 1983, ps. 104 ss.; mi sia permesso di rinviare, inoltre a Sorice, R., "...*Quae omnia bonus iudex considerabit...*". *La giustizia criminale nel Regno di Sicilia (secolo XVI)*, Torino, 2009, pp. 33 ss.

⁹ Cfr. Zorzoli, M.C., *Università, dottori giureconsulti. L'organizzazione della facoltà legale di Pavia nell'età spagnola*, Padova, 1986; Di Noto Marrella, S., *Il collegio dei dottori e la facoltà legale parmense in età farnesiano-borbonica (1545-1802)*, Padova, 2001; Id., "collegi professionali e Studio", cit.; Petti Balbi, G., "Felix Studium viguit: l'organizzazione degli studenti a Parma nel Quattrocento", in *Università in Europa. Le istituzioni universitarie dal Medio Evo ai nostri giorni. Strutture, organizzazione, funzionamento. Atti del convegno internazionale di studi, Milazzo 28 settembre - 2 ottobre 1992*, a cura di Romano A., Soveria Mannelli, 1995, pp. 37-50.

poi del viceré, a partire dai primi anni del secolo XVI¹⁰.

Accertata la consistenza e la rappresentatività dei *collegia* dei dottori, meno nota per mancanza di fonti è l'attività e la presenza a Catania di una corporazione di studenti¹¹. È certamente documentata la partecipazione del corpo studentesco alla vita istituzionale dello Studio, soprattutto in momenti centrali che riguardano l'elezione del rettore, che, è opportuno sottolineare, è *rector Studii* e non *rector universitatis*, momenti legittimi di protesta per le scelte di professori non particolarmente abili nell'insegnamento, ma non l'esistenza di strutture equivalenti alle *universitates scholarium* del resto d'Italia¹². In questa direzione il documento ritrovato offre numerosi spunti di riflessione.

In data primo ottobre del 1558 lo studente Sigismondo La Valle, neo eletto Sindaco dell'*universitate seu collegio* degli studenti, chiede l'intervento diretto del viceré in difesa della giurisdizione del rettore e del privilegio degli studenti di riunirsi in assemblea e di darsi degli statuti, diritti violati dall'ingiunzione del vice cancelliere che ha impedito, con ordine diretto al notaio dello Studio, la trascrizione degli statuti formulati per *reformare collegium*, e nonostante le esplicite richieste, ha preso immotivatamente tempo e non ha annullato i comandi impartiti¹³.

La Valle contesta fermamente l'illegittimità di tale gesto in forza del fatto che al vice cancelliere è riconosciuta competenza esclusiva sul *collegium doctorum*. Per sottolineare le proprie ragioni lo studente si rivolge al viceré *come suo Monarcha*. L'espressione se da un lato sottolinea l'ovvio riconoscimento dei poteri come rappresentante del sovrano spagnolo, dall'altro evidenzia l'esclusività della competenza sugli studenti e sul rettore.

Probabilmente il documento di seguito trascritto, rappresenta il presupposto di tutta la vicenda che investe la violazione della giurisdizione del rettore e del collegio degli studenti proprio nello stesso anno. Le fonti edite che testimoniano il conflitto, le

¹⁰ Le provvisioni emanate per lo studio nel 1485 sono a firma del presidente del Regno Raimondo de Santa Pau, a esse si affiancheranno le riforme emanate dai viceré: nel 1522 Ettore Pignatelli; Ferrante Gonzaga nel 1541; Marc'Antonio Colonna nel 1579; sull'argomento cfr. Catalano, "L'Università di Catania nel Rinascimento", p. 28; Gaudioso, "L'Università di Catania nel secolo XVII", pp. 103-214; Scalia, G., "Il vescovo cancelliere dello Studio di Catania e la sua funzione sino alla Riforma Colonna (1580)", *ASSO* 13 (1934) p. 200, p. 203; Nicolosi Grassi, G., "Constitutiones ac Privilegia" dello "Studium" di Catania. Studio del ms. Catania, *Archivio Capitolare*, s. I, c. 2 n. 19", in *Insegnamenti e professioni, cit.*, II.1 154 -163, doc. 22.

¹¹ Si ha notizia di un contratto di locazione concluso a nome del *rector Studii* nel 1522, probabilmente per soddisfare le esigenze abitative degli studenti: Sorrenti, L., "Il *rector Studii Civitatis Cathane* in un contratto di locazione del 1522", *Quaderni Catanesi di Studi Classici e Medievali*, 4 (1980) pp.746-749; in una nota l'A. ricorda la concessione fatta da papa Eugenio IV agli studenti di erigere *collegium seu collegia pro usu et habitacione*.

¹² A differenza di quanto accade per Messina, ove, nei *Capitula* dello Studio del 1565, si introduceva espressamente il riferimento alle *nationes* studentesche, dei siciliani, dei napoletani, dei francesi, nonostante questa prescrizione fosse un "riferimento... del tutto inadeguato alla realtà socio-politica all'interno della quale l'Università di Messina si trovava ad operare", sul punto ampiamente Novarese, D., "Strutture universitarie e mobilità studentesca nella Sicilia dell'età moderna", in *Università in Europa. Le istituzioni universitarie dal Medio Evo ai nostri giorni, strutture, organizzazione*, cit. pp. 327-346, p. 333 la citazione.

¹³ ASDC, *Dioc. Misc.*, *Suppl.* c. 8r.

cui ragioni non sono però a noi note, risalgono, infatti, al novembre del 1558¹⁴. Lo stesso La Valle è protagonista di un'azione di protesta sempre contro l'ingerenza del vicario in un caso di competenza riservata¹⁵. Similmente anche in questa occasione lo studente, come sindaco del collegio, chiede al viceré Juan de la Cerda di ordinare alle autorità ecclesiastiche il rispetto della giurisdizione del rettore e del collegio in osservanza delle disposizioni sul 'privilegio di foro'. A maggior sostegno della propria supplica allega la sentenza emanata nel 1525 dal viceré Ettore Pignatelli, con voto unanime dei giudici della Magna Regia Curia¹⁶. Ancora una volta scrupolosamente, e astutamente, lo studente ricorda che gli ordini emanati dal viceré sono promulgati dallo stesso come *Monarcha* dell'isola, ossia emanazione diretta del sovrano spagnolo.

È possibile che i motivi di contrasto si siano manifestati proprio in occasione della riunione dell'assemblea degli studenti, convocata un mese prima e descritta nel nostro documento, *per reformationi di ditto collegio, et maxime circa la creationi di lu rettori*. Nell'occasione l'assemblea prende delle risoluzioni e promulga *statuta*, verosimilmente anche per tentare di ottenere una legittimazione di fatto della associazione di studenti nella forma dell'*universitas* o del *collegium*. Il vice cancelliere comprende che qualsiasi atto trascritto o notificato in Curia avrebbe comportato l'ufficializzazione non solo della corporazione studentesca, ma anche del suo potere normativo e ordina al notaio dello Studio di non trascrivere gli statuti negli *Acta* dello *Studium*, perché non autorizzati né approvati dallo stesso. A questo punto il sindaco del collegio si fa portavoce delle rimostranze degli studenti e per rafforzare e motivare le richieste sottolinea in più punti della supplica che *de iure communi* le *universitates scholarum* hanno diritto di fare statuti, e che la competenza giurisdizionale del cancelliere dello Studio e del suo vice si ferma, come da statuto, al collegio dei giuristi

¹⁴ La trascrizione dei documenti in Longhitano - Nicolosi Grassi, *Catania e la sua Università*, doc. 7 p. 47-50.

¹⁵ Nicolosi Grassi, "Costitutiones ac Privilegia" dello "Studium" di Catania', p. 129 ss. Nel 1483 è già segnalato un caso di violazione della giurisdizione riservata al rettore da parte dei del capitano della città che aveva minacciato con armi e arrestato uno studente: Sabbadini, *Storia documentata della Regia Università di Catania* p. 105, doc. 216. In seguito nel 1541 il viceré Ferdinando Gonzaga aveva emanato un provvedimento analogo con il quale si ordinava agli ufficiali della città di non impedire al rettore il corretto esercizio del suo ufficio: Nicolosi Grassi, "Costitutiones ac Privilegia" dello "Studium" di Catania", p. 150. Sulla diversa situazione circa la conquista del foro privilegiato da parte dei rettori delle *universitates* bolognesi, nei secoli XII-XIV, anche per le cause criminali cfr. Rossi, G., "Universitas scholarium" e Comune (Sec. XII-XIV)", in *Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna* I, Bologna 1956, pp. 189 ss., 225 ss.; Bellomo, *Saggio sull'Università*, pp. 104 ss. e letteratura ivi citata.

¹⁶ In quell'anno i giudici della Regia Gran Corte presieduti dal viceré Pignatelli si trovano a decidere, *in causi fiscali*, del provvedimento di scomunica e di rimozione dall'ufficio preso dal vice cancelliere nei confronti di Antonio Zacco, *legum studens* e rettore degli studenti, accusato di avere aggredito un prete della città. Il viceré, con voto unanime dei tre togati, ordina al vice cancelliere dello Studio etneo, di revocare qualsiasi provvedimento preso nei confronti dello studente, compresa la scomunica e comanda il rispetto delle competenze giurisdizionali del rettore *civiliter et criminaliter*, e del collegio degli studenti *de forma iuris communis*. È opportuno ricordare che il tribunale giudica in primo grado tutte le cause civili e feudali e ha competenza per i reati penali maggiori. Ha giurisdizione d'appello su tutte le cause decise dalle Corti inferiori. Le sentenze interlocutorie pronunciate dalla Gran Corte sono appellabili dinanzi al viceré che può rivederle personalmente, sentito il Sacro Regio Consiglio, oppure può decidere di affidare l'istanza a un giudice delegato gradito alle parti. Nel corso del secolo XVI la competenza rimane al viceré assistito dal Sacro Regio Consiglio, ma la decisione deve essere presa alla presenza dei giudici della Gran Corte. Sono considerate inappellabili le sentenze pronunciate dalla Corte a seguito di procedure *extra ordinem*; solo in alcuni casi contro questi provvedimenti è ammesso il ricorso straordinario al sovrano, cfr. Sorice, "...*Quae omnia bonus iudex considerabit...*", pp. 25 ss.

dottori, mentre gli studenti e il loro collegio se ne sottraggono in quanto sottoposti alla esclusiva giurisdizione del rettore: *ipsum est... vice cancellario di lu collegio di li Dotturi, comu per li statuti registrati in la Banca di li spettabili Iurati*¹⁷.

Per ovvie ragioni il potere ecclesiastico non cede, ed è indicativo il fatto che nonostante l'illegittimità del comportamento è contestata al vice cancelliere, cui per consuetudine il vescovo delega l'esercizio delle funzioni sullo Studio, in calce al documento è trascritto il provvedimento di diniego a nome del cancelliere dello Studio, il vescovo Nicola Maria Caracciolo e non del suo vicario. Il cancelliere ribadisce il divieto di trascrizione degli statuti e riafferma la piena giurisdizione sugli studenti: *semper stetit pro ut de presenti, stat, impone iurisdictionis et superioritatis in ipsos scolares*¹⁸. Occorre fermarsi solo per un attimo sul personaggio Caracciolo per ricordare che il vescovo, cardinale appartenente all'ordine domenicano, già dall'inizio del suo mandato pone particolare attenzione sul rafforzamento della giurisdizione ecclesiastica nella città etnea¹⁹. Inoltre, al tempo veste la funzione di Presidente del Regno in ragione dell'allontanamento del viceré Juan de La Cerda, coinvolto in prima persona nella disastrosa spedizione delle Gerbe e di Tripoli²⁰. Doppia sfortuna, dunque gli studenti, perché si scontrano con un cancelliere che in quello stesso momento ha funzioni e poteri politici *pro tempore* su tutto il Regno.

Ovviamente non è solo questa coincidenza a determinare la mancata affermazione di un *collegium* di studenti nello *Studium*. Da tempo, infatti, i poteri forti si fronteggiano per l'ottenimento del controllo del centro accademico. La politica universitaria della *Monarquía* poco lascia ai sottintesi, gli interventi normativi manifestano la volontà di guidare in via esclusiva lo *Studium* catanese, nell'intenzione di costruire un'università che sia capace di coprire le esigenze di tutto l'ordinamento, volontà si che si scontra con una norma del Concilio di Trento che rimette gli *Studia Generalia* sotto la tradizionale vigilanza del Pontefice, e che pertanto legittima il potere di intervento del cancelliere dello Studio. Gli scontri istituzionali sono costanti e segnano la vita dell'università etnea, sicuramente comprimendo e arginando la parte più

¹⁷ ASDC, *Dioc. Misc., Suppl. c. 8r.* Sul percorso che struttura giuridicamente il potere normativo delle *universitas scholarum* si rinvia ampiamente a Nardi, P., "Martino da Fano e la sua attività di docente nello Studium di Arezzo", in *Medioevo notarile Martino da Fano e il formularium super contractibus et libellis. Atti del Convegno Internazionale di studi. Imperia-Taggia, 30 settembre- 1 ottobre 2005*, a cura di Piergiorgio V., Milano, 2007, in particolare pp. 23 e ss.; Id., "Gli Studi generali e la formazione degli statuti universitari", in *Gli Statuti universitari. Tradizione dei testi e valenze politiche. Atti del Convegno internazionale di studi. Messina-Milazzo, 13-18 aprile 2004*, a cura di Romano A., Bologna, 2007 pp. 49 e ss.; Girgensohn, D., "Gli statuti medioevali delle Università di giurisprudenza italiane: conservazione, materie regolate, interdipendenze", in *Università in Europa. Le istituzioni universitarie dal Medio Evo ai nostri giorni. Strutture, organizzazione, funzionamento. Atti del convegno internazionale di studi, Milazzo 28 settembre - 2 ottobre 1992*, a cura di Romano A., Soveria Mannelli, 1995, pp. 159-170.

¹⁸ ASDC, *Dioc. Misc., Suppl. c. 8v.*

¹⁹ Caccamo, D., "Caracciolo, Nicola Maria", in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 19 (1976) p. 434.

²⁰ Nel giugno del 1558 Caracciolo è nominato presidente del Regno, il nostro documento è datato ottobre 1558, Caccamo, D., "Caracciolo, Nicola", p. 434. Sulla spedizione e sulle ragioni politiche che determinarono il suo fallimento ampiamente Giarrizzo, G., "La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia", in *Storia d'Italia (UTET) XVI, La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia*, Torino, 1989, p. 196; pp. 200 ss.

vivace rappresentata dalla componente studentesca²¹.

Certamente, per quello che a noi qui interessa, è significativo il fatto che nel documento compaia un riferimento esplicito al tentativo degli studenti di organizzarsi alla stregua delle altre sedi universitarie e di dare a questa organizzazione una struttura e un regolamento attraverso gli *statuta*.

Passi incerti, come testimonia l'uso ambiguo del termine *universitati* unito da una congiunzione al termine *collegium*, che non si fermano dinnanzi al diniego del vice cancelliere. A quest'ultimo gli studenti, che conoscono il diritto, contestano le *raxuni frivoli*, le immotivate e frivole ragioni, su cui affonda le motivazioni del proprio rifiuto a fronte di diritti acquisiti *ex forma iuris*, ed esercitabili *senza la licentia et autoritati di Vostra Signoria Illustrissima como cancellario di lo Studio, oy come iudichi di li scholari*. In questa prospettiva il documento offre un'indicativa testimonianza della dinamica realtà universitaria catanese, sempre alla ricerca di equilibri difficili da trovare e da mantenere.

Appendice

ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI CATANIA, *Diocesi Miscellanea*, Carpetta 7, *quinternio supplicationum*, 1558-1561, c. 8r-v.

Illustrissimo et Reverendissimo,

Per

Sigismondo la Valli scholarum fa intendiri a Vostra Signoria Reverendissima cum sit quod lu misi di jugno durante lo tempo di lo studio si havissi congregato la universitati seu collegio di scolari per reformationi di ditto collegio, et maxime circa la creationi di lu rettori et fu per lo ditto collegio fatto et creato Sindico ipso exponenti et foro fatti certi altri statuti, di li quali statuti havendo noticia lo vice cancellario di Vostra Signoria Illustrissima fichi fari una certa altra iniuntioni speciali sub pena di excomunica, a lo magnifico notaro di ditto Studio chi non dovessi registrarli li sopradetti statuti fatti per la universitati di li scolari.

Cosa contra omni forma di raxuni. Di la quali iniuntioni havendo notitia ipso exponenti happi recursu ad detto Reverendo Vice Cancellario et suo Consulturi et chi fu allegatu comu de iure la università di li scolari si poti congregari et fari li supradetti statuti senza licentia di ipso Reverendo Vice Cancellario attento chi ipsum [non] e [est] mero iudichi, competenti di li scolari data la eletioni di li scolari, et solamenti Vice Cancellario di lu collegio di li Dotturi, comu per li statuti registrati in la Banca di li spettabili Iurati.

Appari ultra chi de iure communi et in oxervantia di li privilegii di ipso Almo Studio è cosa notoria et videndo la raxuni essiri di la universitati di li scolari, hanno denegato et denegano, voliri fari cancellari la ditta iniuntionj allegando certi raxuni frivoli et chi la voliano negociari cum la Signoria Vostra Reverendissima per dari tempo a lo tempo.

²¹ *Conciliarum Oecumenicorum Decreta*, Alberigo, G. - Dossetti, G.A. - Joannou, P.P. - Leonardi, C. - Prodi, P., Bologna, 1972 (2nd ed.), p. 785, Sess. XXV, *de ref. c. II*; sul costante interessamento del papato per le università cfr. De Vergottini, G., "Lo Studio di Bologna, l'Impero, il Papato", in *Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna I*, Bologna, 1956, p. 84 ss.; Bellomo, *Saggio sull'Università*, p. 131 ss. Da ultimo si rinvia ampiamente a Di Renzo Villata, G., "Università ed Europa: un felice connubio attraverso i secoli (con qualche ombra...)", *Annali di Storia delle Università italiane*, 10 (2006) e letteratura ivi citata.

Sic ipso exponenti considerando lo aggravio [chi] si havia fatto et si fachia, happi ricorso ad la Eccellentia Sua como Monarcha per la obsecutoria di certi litteri viceregii alias presentati et executi per li quali si comanda comu Monarcha (fol. 8v) chi lu cancellario et vicecancellario non è superiuri di lu rettori ne manco iudichi et tutti li atti fachissi contra la iurisdictioni di ipso rettori si revocassiro et siano nulli.

Undi per la Eccellentia sua fu provisto in causi fiscali pro Magna Curia conferat et referat auditis pro partis et foro emanati littiri citatoriali, per tanto ipso exponenti havi havuto ricorso a Vostra Signoria Illustrissima et pro illa supplica voglia restari servita di commettiri lo ditto negozio ad uno dotturi ben visto ad Vostra Signoria Reverendissima non suspecto a lu collegio, chi havia di vidiri et consigliari infrascriptis cosi: ex forma iuris lo collegio di li scolari de iure teni auctoritati et potestati fari statuti circa ea cum pertinet ad eorum iurisdictionem et officium senza la licentia et auctoritati di Vostra Signoria Illustrissima como cancellario di lo Studio, oy come iudichi di li scolari o superiuri di lu rettori, iuxta la forma di li ditti littiri et eccedendo la iurisdictioni di Vostra Signoria Illustrissima. Ipso exponente comi Sindaco di lo collegio di li scolari si sobtomettirà a la iurisdictioni di Vostra Signoria Reverendissima et non essendo superiuri ne havendo iurisdictioni, ne manco potendosi impediri contra lu rettori et proibiri et [che] non si registrano li ditti statuti, oy vero chi lo collegio non si possa congregari, voglia restari servita como un suo primo et iustificato chi lo collegio non sia travagliato ansi (*sic*) li sia cancellata la ditta infurmationi et chi li siano observati li supraditti littiri presentati et executi et infra...

Catjine die primo octobris ii inditione 1558 ex parte Illustrissimi et Reverendissimi Domini Episcopi Cathinensis non habitum pro legitimo supplicanti fuit provisum ex quo Spettabile Illustrissimi et Reverendissimi per Sua Illustrissimi et Reverendissimi Domini et infra providet ex quo Illustrissimo et Reverendissimo semper stetit pro ut de presenti, stat, impone iurisdictionis et superioritatis in ipsos scolares. Si ipsos scolares pretendunt aliquid dirigant se via eorum.

Antoninus Cardì magister notarius

Bibliografia

Bellomo, M.:

- "Modelli di Università in trasformazione: lo *Studium Siciliae Generale* di Catania tra medioevo ed età moderna", *Rivista Internazionale di Diritto Comune* 6 (1995) ora in *Medioevo Editto e Inedito. I. Scholae, Universitates, Studia*, Roma, 2000, pp. 177 ss.

- "Scuole Giuridiche e università studentesche in Italia", *Medioevo Editto e Inedito. I. Scholae, Universitates, Studia*, Roma, 2000.

- *Saggio sull'Università nell'età del diritto comune*, Roma 1994 (2nd ed.).

Caccamo, D., "Caracciolo, Nicola Maria", *Dizionario Biografico degli Italiani*, 19 (1976).

Catalano-Tirrito, M.:

- "Per la storia dell'Università di Catania nel sec. XV", *Archivio Storico per la Sicilia Orientale [d'ora in poi ASSO]* 3 (1906).

- *Storia documentata della Regia Università di Catania. L'Università di Catania nel secolo XV*, I, Catania, 1913;

Catalano, M., "L'Università di Catania nel Rinascimento, 1434-1600", *Storia dell'Università di Catania dalle origini ai giorni nostri*, Catania, 1934.

Chiaudano, M., "Note per la storia della Facoltà di Giurisprudenza nell'Università di Catania", *ASSO* 30 (1934).

Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Alberigo, G. - Dossetti, G.A. - Joannou, P.P. - Leonardi, C. - Prodi, P., Bologna, 1972 (2nd ed.);

De Vergottini, G., "Lo Studio di Bologna, l'Impero, il Papato", *Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna* I, Bologna, 1956;

Di Lorenzo, S., *Laureati e baccellieri dell'Università di Catania. Il Fondo «Tutt'Atti» dell'Archivio storico diocesano (1449-1571)*, Firenze, 2005;

Di Noto Marrella, S.:

- “Collegi professionali e Studio: l’esperienza parmense in età farnesiana e borbonica”, *Annali di Storia delle Università italiane* 9 (2005).
- *Il collegio dei dottori e giudici e la facoltà legale parmense in età farnesiana-borbonica (1545-1802)*, Padova, 2001.
- Di Renzo Villata, G., “Università ed Europa: un felice connubio attraverso i secoli (con qualche ombra...)”, *Annali di Storia delle Università italiane*, 10 (2006) e letteratura ivi citata.
- Gaudioso, M., “L’Università di Catania nel secolo XVII”, *Storia dell’Università di Catania dalle origini ai giorni nostri*, Catania, 1934.
- Giarrizzo, G., “La Sicilia dal Cinquecento all’Unità d’Italia”, *Storia d’Italia (UTET)* XVI, *La Sicilia dal Vespro all’Unità d’Italia*, Torino, 1989.
- Girgensohn, D., “Gli statuti medioevali delle Università di giurisprudenza italiane: conservazione, materie regolate, interdipendenze”, *Università in Europa. Le istituzioni universitarie dal Medio Evo ai nostri giorni. Strutture, organizzazione, funzionamento. Atti del convegno internazionale di studi, Milazzo 28 settembre - 2 ottobre 1992*, a cura di Romano A., Soveria Mannelli, 1995.
- Insegnamenti e professioni. L’Università di Catania e le città di Sicilia*, a cura di Zito, G., I-III, Catania, 1990.
- Le Università dell’Europa*, a cura di Brizzi G.P. - Verger J., Milano, 1991-1996;
- Longhitano, A., - Nicolosi Grassi, G., *Catania e la sua Università nei secoli XV-XVII. Il Codice Studiorum Constitutionis ac Privilegia nel Capitolo Cattedrale*, Roma, 1995.
- Nardi, P.:
- “Gli Studi generali e la formazione degli statuti universitari”, *Gli Statuti universitari. Tradizione dei testi e valenze politiche*. Atti del Convegno internazionale di studi. Messina-Milazzo, 13-18 aprile 2004, a cura di Romano A., Bologna, 2007.
- “Martino da Fano e la sua attività di docente nello Studium di Arezzo”, *Medioevo notarile Martino da Fano e il formularium super contractibus et libellis*. Atti del Convegno Internazionale di studi. Imperia-Taggia, 30 settembre- 1 ottobre 2005, a cura di Piergiovanni, V., Milano, 2007.
- Nicolosi Grassi, G., “Per rinnovare lo Studium di Catania: le “Riforme” del Monteleone, 1522”, *Studi in memoria di Mario Condorelli*, III, Milano, 1988.
- Novarese, D., “Strutture universitarie e mobilità studentesca nella Sicilia dell’età moderna”, *Università in Europa. Le istituzioni universitarie dal Medio Evo ai nostri giorni. Strutture, organizzazione, funzionamento. Atti del convegno internazionale di studi, Milazzo 28 settembre - 2 ottobre 1992*, a cura di Romano A., Soveria Mannelli, 1995.
- Petti Balbi, G., “*Felix Studium viguit*: l’organizzazione degli studenti a dei dottori a Parma nel Quattrocento”, in *Università in Europa. Le istituzioni universitarie dal Medio Evo ai nostri giorni. Strutture, organizzazione, funzionamento. Atti del convegno internazionale di studi, Milazzo 28 settembre - 2 ottobre 1992*, a cura di Romano A., Soveria Mannelli, 1995.
- Romano, A., “Società e cultura giuridica nella Sicilia del Quattrocento”, *Istituzioni, Diritto e Società in Sicilia*, Messina, 1988.
- Rossi, G. , “*Universitas scholarium*” e Comune (Sec. XII-XIV)”, *Studi e memorie per la storia dell’Università di Bologna* I (Bologna 1956);
- Sabbadini, R., *Storia documentata della Regia Università di Catania. L’Università di Catania nel secolo XV*, I, Catania, 1898.
- Scalia, G., ‘Il vescovo cancelliere dello Studio di Catania e la sua funzione sino alla Riforma Colonna (1580)’, *ASSO* 13 (1934).
- Sciuti Russi, V., *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Napoli, 1983.
- Sorice, R.:
- “...*Quae omnia bonus iudex considerabit...*”. *La giustizia criminale nel Regno di Sicilia (secolo XVI)*, Torino, 2009.
- *Siciliae Studium Generale. L’Università di Catania nei secoli XV e XVI*, in corso di stampa.
- Sorrenti, L., “Il rector Studii Civitatis Cathane in un contratto di locazione del 1522”, *Quaderni Catanesi di Studi Classici e Medievali*, 4 (1980).
- Studenti e dottori nelle università italiane (origini - XX secolo)*, Atti del convegno di studi. Bologna, 25-27 novembre 1999, a cura di Brizzi, G.P., - Romano A., Bologna, 2000.
- Studenti e Università degli studenti a Bologna dal XII al XIX secolo*, a cura di Brizzi, G.P., - Pini, A. I., Bologna, 1988.
- Zorzoli, M.C., *Università, dottori giureconsulti. L’organizzazione della facoltà legale di Pavia nell’età spagnola*, Padova, 1986.